

NOTIFICAZIONE

(Articoli 167 e segg. Codice di procedura penale)

Rep. N.

1080

V. Il Cancelliere

DIRITTI (*)

Repertorio	L.	
Diritto notifica		425
Accesso		60
Trasferta (Km.)		
	L.	155
Soprat. se g. q. ta		20
Totale L.		205

(Lire)

L'Ufficiale Giudiziario

(*) L'Ufficiale giudiziario è tenuto a formare le copie del decreto di citazione da notificare senza che gli sia dovuto alcun diritto (art. 21, n. 1 Regolam. esecuz. C. p. p. 28 maggio 1931, n. 603).

L'anno 1952 il giorno 8
del mese di novembre in Roma

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al
Tribunale di Torino
il giorno 15.11.52 alle ore 10

ripetendo ad ognuna i diffidamenti contenuti nel retro
scritto Decreto, e ciò ho eseguito rimettendo ad ognun
rispettivo atto che ho consegnato a mani proprie
per estraditi

L'Ufficiale Giudiziario

VERBALE DI PERIZIA

(art. 316 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N.

L'anno millenovecento 52 il giorno quindici
del mese di Novembre ad ore dieci
in Sonerio-Tribunale

Avanti di Noi Dott. P. Rombi, giudice istruttore

assistiti dal Cancelliere sottoscritto;

con l'intervento del

allo scopo di averne in processo atto legale da cui risulti perizia medica
in persona di CALASCIBETTA GANDOLFO in procedimento penale
contro LICARI PIETRO.

ipate L.

abbiamo fatto venire alla nostra presenza il Dr. BENEDETTI MAURO

nominato perito con ordinanza in data

Deferito il giuramento di legge previa ammonizione sull'importanza morale
e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudi-
zio, e letta la formula:

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a
Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi
affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere
il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra pre-
senza, il perito stando in piedi, al Nostro cospetto, presta il giuramento, ri-
petendo le parole: **Lo giuro.**

Interrogato sulle sue generalità, risponde: sono e mi chiamo.....
DOTT. BENEDETTI MAURO di GUIDO di anni 30, nato a Fucecchio,
residente in Sonerio, Via De Simoni 15.

Il G.I. affida al perito il seguente incarico:

Accerti, previa una o più visite da effettuarsi in separate

sedute, quali lesioni abbia riportato CALASCIBETTA GANDOLFO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in occasione di un conflitto a fuoco avvenuto il 16/10/1948

e quali postumi, permanenti o non, ne siano derivati.

Il perito dichiara di accettare l'incarico e chiede per lo

spletamento il termine di giorni sette.

Il G.I. accorda tale termine e fissa per la presentazione della

relazione di perizia il giorno 22 novembre 1952.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Rauha

PROCESSO VERBALE

presentazione e deposito di perizia

Art. 316 e 328 Cod. di proc. pen.



L'anno millenovecento 52 il giorno 25
del mese di nov alle ore 10
nell'ufficio ~~Cancelleria~~ Ufficio Istruzione

Avanti di ~~Me~~ Cancelliere Ufficio Istruzione

È comparso: Benedetti dr Maura
medico

il quale, in esecuzione dell'incarico ad esso affidato il 15/XI/1952
ed in conformità dell'obbligo assunto, presenta N2 1/ fogli di carta scritta dichia-
rando contenere il risultato delle operazioni che sotto il vincolo del prestato giura-
mento crede di dover riferire alla giustizia.

Si dà atto che la relazione è firmata in ciascun foglio e regolarmente sottoscritta
dal perito e viene da noi contrassegnata sottoscrivendola e allegata al presente pro-
cesso verbale.

Letto, confermato e firmato.

La detta perizia è stata depositata nella Cancelleria oggi.

Il Cancelliere

Perizia medica effettuata dal sottoscritto Dott.

Mauro Benedetti nella persona di CALASCIBETTA GAN-

DOLFO, su richiesta del Giudice Istruttore Dott. Rombi.

Dalla visita da me effettuata a Calascibetta Gandolfo il giorno 16 novembre 1952, risulta:

Arto superiore destro:

resiti di ferita da arma da fuoco e palla unica, con foro d'ingresso (diametro un cm. circa) alla faccia laterale esterna al terzo distale dell'omero, e foro d'uscita (diametro un cm; e mezzo) alla faccia posteriore laterale esterno al terzo distale dell'omero. Le cicatrici sono ben consolidate, non distrofiche, non aderenti, non limitanti in nessun senso la motilità e la funzionalità dell'arto. Non ipotrofia muscolare, nessun disturbo della sensibilità.

Arto superiore sinistro:

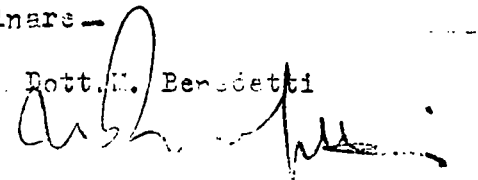
niente al braccio e avambraccio. Al polso, cicatrice da pregressa ferita da arma da fuoco, dello stesso tipo e calibro della precedente. Tale cicatrice trovasi in corrispondenza dell'epifisi distale dell'ulna, lato interno: per i caratteri ritengo trattarsi del foro d'ingresso di un proiettile sparato a distanza assai ravvicinata. Nello spazio tra il II° e III°

metacarpo, parte prossimale, notasi altra cicatrice che ritengo corrispondere al foro d'uscita del proiettile penetrato all'epifisi distale dell'ulna. Le due cicatrici sono ben consolidate, non distrofiche; solo quella corrispondente al foro d'ingresso del proiettile risulta leggermente aderente ai piani sottostanti. La flessione, i movimenti di lateralità e rotazione del polso sono conservati come di norma; normale la formazione del pugno e l'estensione delle dita. Aboliti completamente i movimenti a forcice del IV° e V° dito quando questi, si trovano in estensione completa; detto movimento ricompare, sebbene molto limitato, nella posizione di semiflessione. Non segni di alterato trofismo al IV° e V° dito, né agli altri.

Concludendo:

A mio giudizio gli unici postumi permanenti sono di una entità irrilevante, essendo essi imputabili solo alla ferita riportata all'arto superiore sinistro e conseguenti a una lesione di un ramo terminale del nervo ulnare.

Dott. M. Benedetti



10. 11. 1911

TRIBUNALE DI SONDRIO

N. di Prot. 1001 RO
Risposta a nota N. 823/50
del
OGGETTO: proc. pen c.)
Licari Pietro

Sondrio, li 18 dic 1952

AI CORTE APPELLO

Sezione Istruttoria

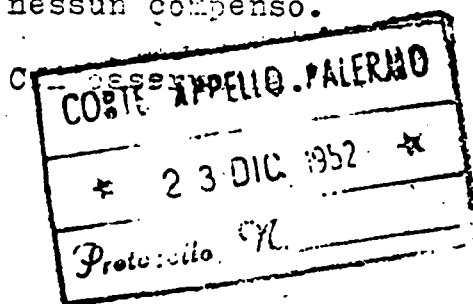
PALERMO

a 6.12.52 Proc. Penale

Si trasmettono gli atti con la rogatoria
evasa.

Il ritardo nella restituzione e' da imputarsi al fatto
che il perito dr Benedetti incaricato di periziare il
m.llo di P.S. Calascibetta Gandolfo non ha fatto per-
venire a tutt'oggi la nota delle sue spese e competenze
per quanto più volte richiesto.

Al sopracitato perito, pertanto, non e' stato liquidato
nessun compenso.



Il Giudice Istruttore

Kamber

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Palermo

Letti gli atti del procedimento penale

C o n t r o

- I) Giuliano Salvatore di Salvatore, nato il 22.II.1922 in Montelepre; deceduto-
- 2) Licari Pietro di Antonino e di Pellerito Rosa, nato il 14.I.1901 a Montelepre, detenuto;

Imputati

- a) di appartenenza a banda armata (art. 2 D.L. 10/5/1945 n. 243)
- b) del delitto di cui agli artt. 56, 575, 576 in relazione all'art. 61 C.P. per averne essendo latitanti per motivi abietti, compiuto atti idonei diretti allo scopo di cagionare la morte del S.Ten. di P.S. Romano Nino;
- c) dello stesso delitto di tentato omicidio aggravato in persona del brigadiere di P.S. Calascibetta Gandolfo;
- d) dello stesso delitto in persona dell'agente di P.S. Gagliano Santo;
- e) dello stesso delitto in persona dell'agente di P.S. Anselmo Virgilio;
- f) di detenzione abusiva di armi militari;
- g) di porto abusivo di armi militari.

Zucco Giardinello il 16.IO.1948

Osserva:

L'istruzione del presente processo è stata rimessa alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo, con decreto, in atti, del Procuratore Generale della Repubblica.

L'imputato Giuliano Salvatore è deceduto.

Deve, pertanto, richiedersi che si dichiarino estinti, per morte dell'imputato, i reati a lui addebitati.

Deve, osservarsi, che torna opportuno richiedere per l'unicità e l'economia dei giudizi, la separazione degli atti riflettenti il delitto di partecipazione a banda armata e l'unione di essi al procedimento pendente per lo stesso reato contro il Licari Pietro ed altri presso cotesta Sezione Istruttoria.

Ha, poi, da notarsi che le stragiudiziarie risultanze emerse a carico del Licari Pietro, in ordine agli altri reati a lui ascritti, non sono state corroborate da riscontri obbiettivi nè hanno ricevuto giudiziaria conferma, sicchè appare conforme a giustizia richiedere il proscioglimento di detto imputato, per insufficienza di prove.

P.Q.M.

Visto l'art. 388 c.p.p.

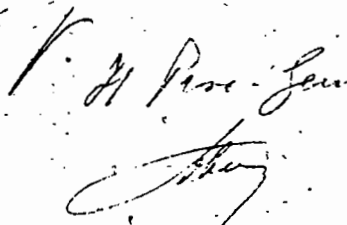
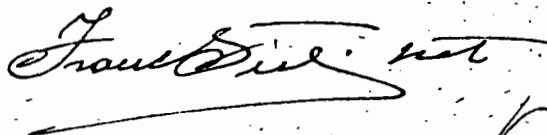
chiede che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiari ~~estinti~~ chiusa la formale istruzione;

dichiari di non doversi procedere contro Giuliano Salvatore, perchè estinti i reati a lui ascritti, per morte dell'imputato;

ordini la separazione dal presente processo degli atti riflettenti il reato di partecipazione a banda armata e l'unione di essi al procedimento pendente per lo stesso delitto contro il Licari Pietro ed altri presso codesta Sezione Istruttoria;

dichiari di non doversi procedere contro lo stesso Licari per gli altri reati a lui ascritti, come in rubrica, per insufficienza di prove.

Palermo li 22 febbraio 1953.



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIAN. *823/52* Reg. Gen.

Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

A V V I S A

*L'avv. Alfonso Di Benedetto*che a norma dell'articolo 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro *Picari Pietro*con avvertenza di esaminare gli atti infra *5* giorni dalla notifica del presente *avviso*Palermo, li *5. 3.* 195*3*

IL CANCELLIERE

Gerardo

- (1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

Per Cav. Alfonso D. Benedetto *all'Onorevole*
 20 MAR 1903

ALLO
 ONOREVOLE

n. 144 Ed.
 di n. 13
 nat. 20
 113
 13
 126

113

N. d'ord.

N. 823/50 Reg. Gen.

SENTENZA**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria**

composta dai Sigg.: Cassata Dr. Luigi - Presidente - Merenda Dr. Roberto
Consigliere - Mauro Dr. Antonino - Consigliere relatore ed estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) GIULIANO Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria nato il
22/II/1922, in Montelepre, deceduto -
2) LICARI Pietro di Antonino e di Pellerito Rosa nato il 14/I/
1901 in Monrelepre- detenuto -

I M P U T A T I

- a) di appartenenza a banda armata (art.2 D.L.10/5/1945 n°234) -
b) del delitto di cui agli art.56,575,576, in relazione all'art.61 C.P.
per avere, essendo latitanti per motivi abietti compiuto atti idonei
diretti allo scopo di cagionare la morte del S.Ten.di P.S. Romano Nino;
c) dello stesso delitto di tentato omicidio aggravato in persona del bri-
gadiere di P.S. Calascibetta Gandolfo ;
d) dello stesso delitto in persona dell'agente di P.S. Gagliano Santo ;
e) dello stesso delitto in persona dell'agente di P.S/ Anselmo Virgilio ;
f) di detenzione abusiva di armi militari ;
g) di porto abusivo di armi militari.-

Zucco-Giardinello il 16/IO/1948.=

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive:

OSSERVA:

U.T.E.S. - Palermo - Telef. 17262

IN FATTO

Il 16 ottobre 1948 il camioncino II00 della Polizia targato Polizia IO403 con a bordo il conducente agente di P.S. ANIELLO Virgilio ed il S.Ten. di P.S. Romano Nino e le guardie Calascibetta Gandolfo, Gagliano Santo, Spadafora Salvatore ed i carabinieri Mazzano Giuseppe, De Luca Giovanni e Motta Giovanni, percorreva lo stradale Giardinello-Lo Zucco quando pervenuto in contrada "Scalilli", veniva fatto segno a diverse raffiche di mitra, esplose da banditi nascosti tra le rocce e gli alberi di carrubbo esistenti in quella zona.-

Le forze di polizia rispondevano al fuoco e ne seguiva un conflitto nel quale riportavano ^{lievi} lesioni il Calascibetta, lo Aniello e il Gagliano nonché il S.Tenente Romano.-

I banditi favoriti dalla asperità del luogo, dal calar della sera (erano circa le ore 18,30) e delle perfetta conoscenza della zona, riuscivano a dileguarsi e le indagini allora svolte, intese alla ^{loro} identificazione e cattura davano esito negativo.-

Successivamente il Nucleo Mobile dei CC. dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia traeva in arresto il bandito OFANTO Vincenzo, il quale, raccontando una serie di reati da lui commessi in correttezza di gregari della banda Giuliano, riferiva che l'aggressione in parola era stata eseguita da Giuliano in compagnia del suo fido LICARI Pietro inteso "Sabracco" e di altri individui che non sapeva indicare.-

In conseguenza il Comandante del predetto Nucleo denunciava il Giuliano ed il Licari per il delitto in rubrica.-

Interrogato quest'ultimo con mandato di cattura respingeva l'accusa, e l'Ofanto giudizialmente ritrattava quanto risulta dalla sua dichiarazione ai carabinieri perché - a suo dire - estorta con violenza.-

Prese in esame le parti offese concordemente deponevano, confermando lo svolgimento del fatto nel modo sopra enunciato, che non erano in grado di dare alcuna indicazione per l'identificazione degli aggressori che essi non avevano visto.-

./.

IN DIRITTO

Si osserva che le modalità tutte del fatto e la tattica usata dai banditi sia nell'aggreire le forze dell'ordine che nello sfuggire alla cattura possono con una certa fondatezza fare ritenere che l'episodio in esame sia stato commesso da gregari della Giuliano.-

Però tale congettura non può costituire prova specifica a carico del Licari ed altresì la molto generica propalazione dell'Ofantò che avrebbe appreso la partecipazione dell'imputato nell'impresa criminosa in esame dai banditi Passatempo Giuseppe e Salvatore, entrambi deceduti nelle more dell'istruzione, non essendo stata da quello confermata davanti al Giudice, non è neppure valido elemento di accusa a carico dell'odierno prevenuto, che va quindi prosciolto dai reati di cui alle lettere B.C.D. E. ed F. G. della rubrica per insufficienze di prove.-

Che per ciò che riguarda il delitto di cui alla lettera A. (appartenenza a banda armata) essendo in atto in istruzione in quest'ufficio altro procedimento a carico del Licari medesimo per lo stesso reato, giustizia impone disporre la separazione degli atti inerenti la detta imputazione per unirsi al processo n. II00/50 di questa Sezione Istruttoria.-

Che devesi dichiarare non procedersi contro il Giuliano perché estinti i reati ascrittigli per morte dell'imputato medesimo.-

P.Q.M.

Su conforme richiesta del P.M.

La Corte

Dichiara di non doversi procedere contro Giuliano Salvatore per i delitti in rubrica perché estinti per la di lui morte e contro Licari Pietro limitatamente ai reati di cui alle lettere B.C.D.E.F. e G. della rubrica per insufficienza di prove.-

Ordina la separazione degli atti riflettenti l'imputazione di banda armata disponendo in conseguenza che copie dell'interrogatorio giudiziale del Licari e dello estratto di interrogatorio di Ofantò Vincenzo, reso ai CC., nonché copia della di lui deposizione giudiziale in una ad estratto della presente e della requisitoria del P.M. vengano alligati al processo n° II00/50 di questa Sezione Istruttoria.-

Così decisa il 25/3/1953

POSTATO IL
10.4.1953

Lenzi

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 823/50 Reg. Gen.Avviso di deposito di (1) sentenza in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

A.VVISA
Licari Piero di. Palermo

- *distinto* -

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del 19. 4. 1953
 è stato depositato in Cancelleria l'originale della sentenza emessa
 il 23. 3. 1953 dalla Sezione Istruttoria nel procedimento
 penale contro Lo Spadaro, Mario, nato a Palermo, 1911, di
professione avvocato, accusato di omicidio.

la quale sentenza dichiarò non doversi procedere
 in ordine a certi reati, ed emise nel
 resto la sentenza su (2) conforme richiesta del Procuratore Generale della Repubblica.

Palermo, li 13. 4. 1953

IL CANCELLIERE

Licari

(1) Sentenza o ordinanza.

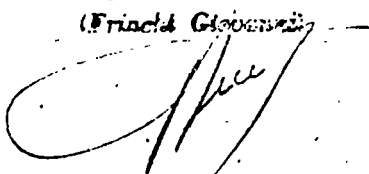
(2) Conforme o difforme.

CORTE D'APPELLO - PALERMO

Gei Licari Pietro allo storno qui Settimote
20 APR. 1953

AIUT. UFF. GIUD.

(Frieda Giovanni)



SPECIFICA

N. 1810 Cron.Diritti L. 60Trasferta 30Totale L. 11310% e quiet. 13Totale L. 126Palermo li 24.4.53L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
della Corte di Appello di Palermo